



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/10/2006

=====

ADDI' 24/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE CCSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Marie	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: BRACHETTI - CIANI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 719

Oggetto:

legge Regionale 1 marzo 2000, n. 15. "Piano operativo biennale 2006-2007 per l'azione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche".



719 24 OTT. 2006 *lu*

Oggetto: Legge Regionale 1 marzo 2000, n.15. "Piano operativo biennale 2006-2007 per l'azione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura



VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 4 e successive modificazioni concernente l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale; *AC*

VISTA la legge regionale 1 marzo 2000, n.15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" avente la finalità di favorire e promuovere iniziative in difesa della biodiversità in campo agricolo coinvolgendo enti locali, enti di ricerca, associazioni d'interesse e agricoltori singoli o associati;

VISTO l'art. 29 della L.R. n. 4 del 28 aprile 2006 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" con il quale si dispone che la Giunta regionale adotti, sentita la commissione consiliare competente per materia, in deroga al comma 3 dell' articolo 6 della L. R. 1 marzo 2000, n.15 e tenendo conto degli impegni assunti dalla Regione nell'ambito della procedura di notifica degli aiuti di Stato di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, nonché della relativa decisione della Commissione europea, un programma operativo biennale per l'azione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche con efficacia per il biennio 2006-2007 ai sensi della Legge Regionale 1 marzo 2000, n.15;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 1 agosto 2003 n.759 con la quale veniva approvato in bozza il "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Triennio 2004-2006" e si disponeva di sottoporlo all'esame della Commissione Europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del Trattato CE, riservandosi di approvare il piano in via definitiva a seguito della decisione da parte della Commissione;

CONSIDERATO che il Piano settoriale d'intervento 2004-2006 è stato notificato alla Commissione europea con nota 30 ottobre 2003 della Rappresentanza per l'Italia, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del Trattato CE, alle misure di aiuto in esso previste nella seconda e terza annualità (2005 e 2006);

VISTA la deliberazione di Consiglio Regionale del 29 settembre 2004, n. 187 con la quale è stata ratificata la deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.743 che, nelle more dell'espressione del parere di conformità della Commissione Europea, approvava il "Piano settoriale di intervento. Linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Triennio 2004-2006" con l'esclusione delle misure di aiuto (azione d) previste

719 24 OTT. 2006 *ll*

nelle annualità 2005 e 2006 subordinate all'autorizzazione della stessa Commissione ai sensi dell'art. 88 del Trattato CE;

VISTA la decisione C (2006) 3062 def. del 28 giugno 2006 della Commissione Europea relativa all'oggetto "Aiuti di Stato/Italia (Lazio) Aiuto n. N494/2003 Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario (<<deliberazione>> della Giunta regionale n.759 del 1° agosto 2003)", nella quale si comunica che le misure <<Ricerca sul territorio e selezione delle risorse genetiche>>, <<Conservazione delle risorse genetiche e gestione della rete di conservazione e sicurezza>> e <<Biomonitoraggio dei suoli>> non comportano elementi d'aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato e che le altre misure previste dal medesimo piano sono compatibili con il mercato comune;

RITENUTO di dover consentire le azioni che prevedono il recupero e la moltiplicazione delle risorse genetiche (azione d. del "Piano settoriale di intervento. Linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Triennio 2004-2006") ed in conformità alla autorizzazione della Commissione Europea;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L.R. n.15/2000 che dispone che gli oneri per la attuazione del Piano rientrano negli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIAL);

VISTA la proposta di "Piano operativo biennale 2006-2007 per l'azione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche" che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

RITENUTO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione.

SENTITA la competente Commissione Consiliare ~~che~~ nella seduta del 12.10.06 *ll* espresso il proprio parere favorevole *lc*

all'unanimità

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 4 del 28 aprile 2006 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006"

Di approvare il "Piano operativo biennale 2006-2007 per l'azione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche" di cui alla Legge Regionale 1 marzo 2000, n.15 che costituisce parte integrante della presente deliberazione.



719 24 OTT. 2006 ll

Il Piano, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. n. 15/2000, sarà attuato dall'ARSIAL ed il finanziamento delle attività sarà a carico del bilancio dell'ARSIAL, come previsto dall'art. 9, comma 1, della stessa legge, a cui si aggiungono i fondi assegnati dal MiPAF alla Regione Lazio per i Programmi Interregionali in materia di Biodiversità.

L'ARSIAL procederà nelle forme di legge a pubblicizzare le modalità di accesso ai benefici del presente Piano operativo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

- I. PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
- II. SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

31 OTT. 2006



ALLEG. alla DELIB. N. 419 *dy*
DEL 24 OTT. 2006

REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

AREA SERVIZIO FITOSANITARIO
E RISORSE GENETICHE

PIANO OPERATIVO BIENNALE 2006-2007
PER L'AZIONE DI RECUPERO E MOLTIPLICAZIONE
DELLE RISORSE GENETICHE
(L.R. n. 15/2000)



Azione d) Recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche

Nel corso del primo triennio di attuazione della L.R. n. 15/2000 sono venute alla luce alcune situazioni di grave riduzione della variabilità genetica che interessano in modo particolare talune razze e/o popolazioni animali minacciate di erosione genetica. In altri casi si osserva, viceversa, l'ibridazione con altre razze cosmopolite, con perdita, fra le altre, delle caratteristiche originarie di adattamento agli ambienti locali, di rusticità e di resistenza a patogeni.

Tali situazioni sono originate per lo più dal tentativo fatto dai piccoli e medi allevatori di rispondere alle immediate esigenze del mercato senza considerare i risultati anche a breve termine delle proprie scelte aziendali.

In particolare, per minimizzare i costi e massimizzare le produzioni, l'azione più immediata che intraprendono è quella di incrociare le razze autoctone con quelle cosmopolite che presentano a volte produzioni migliori come conseguenza di un miglioramento genetico più efficiente in quanto teso ad un unico obiettivo di selezione. In questo modo vengono perse varianti genetiche che sono state selezionate localmente e che hanno consentito un migliore adattamento alle risorse vegetali e ai patogeni locali, quali ad esempio la resistenza alla scrapie negli ovini.

Considerato il notevole interesse pubblico che riveste l'allevamento delle razze e delle popolazioni locali nelle aree soggette a vincoli ambientali o nelle zone svantaggiate minacciate di spopolamento, al fine di conservare lo spazio naturale e mantenere una comunità rurale vitale, potranno essere concessi aiuti agli allevatori che adatteranno sotto il controllo dell'ARSIAL piani di recupero di caratteristiche genetiche originarie.

Tali aiuti si pongono l'obiettivo di far riacquistare agli allevamenti le caratteristiche genetiche tipiche attraverso una specifica programmazione degli accoppiamenti e vanno ad affiancarsi e ad integrare quelli previsti dall'azione F.8 delle misure agroambientali del PSR, che hanno l'obiettivo di conservare in purezza le razze comprese nell'allegato D.1 dello stesso PSR. Inoltre, gli aiuti potranno riguardare le razze e i tipi genetici autoctoni non considerati nel PSR.

Per accedere agli aiuti gli allevatori dovranno impegnarsi a seguire un piano di recupero aziendale, approvato dalla Commissione tecnico scientifica competente, che mediante una specifica programmazione degli accoppiamenti elimini i problemi dovuti alla consanguineità o al meticciamento con altre razze; tale piano dovrà indicare la necessità di acquistare riproduttori sia maschi che femmine o il ricorso all'inseminazione artificiale e tutti i dettagli tecnici per permettere ai capi allevati di riacquistare le caratteristiche genetiche volute.

Oltre agli aiuti potrà rendersi necessario, inoltre, stipulare convenzioni con aziende agricole e vivaistiche per disporre di materiale di moltiplicazione animale e vegetale da distribuire per la produzione, per la selezione e per il miglioramento.

Potranno, pertanto, essere attuati due tipi di intervento: aiuti ad allevatori per attuare piani di recupero di razze animali in grave pericolo di estinzione e convenzioni con operatori agricoli e vivaisti per la selezione e/o la moltiplicazione di razze animali e varietà vegetali richieste da agricoltori singoli o associati o da operatori che aderiscono alla rete di conservazione e sicurezza.

d.1) Aiuti ad allevatori per l'adozione di piani di recupero delle entità genetiche minacciate da grave pericolo di erosione.

Tali aiuti potranno essere concessi ad allevatori delle razze autoctone iscritte al Registro Volontario Regionale ed elencate nell'azione F.8 delle misure agroambientali del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- parere della Commissione tecnico-scientifica competente sull'effettiva necessità di adottare misure particolari di recupero del patrimonio genetico;
- formulazione di un idoneo piano di recupero aziendale, includente il monitoraggio dei risultati previsti, approvato dalla Commissione tecnico-scientifica competente.

Gli aiuti saranno corrisposti ad allevatori che si impegnano a seguire il piano di recupero approvato dalla Commissione tecnico-scientifica.

Le analisi genetiche necessarie a monitorare il rispetto del piano di recupero da parte dei singoli allevatori saranno effettuate da un'unica struttura, opportunamente selezionata, in modo da ottenere risultati omogenei in tutti gli allevamenti coinvolti.

ARSIAL dovrà effettuare i controlli necessari sui piani di recupero aziendale e acquisire i dati relativi ad ogni loro variazione (n° di parti, infertilità, malattie, decessi, ecc.) ai fini della valutazione del rispetto dell'impegno da parte dei beneficiari degli aiuti.

La tipologia degli aiuti ammessi comprende:

- un finanziamento per l'acquisto di riproduttori sia femmine che maschi. Possono beneficiare degli aiuti soltanto gli investimenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata (maschi o femmine) registrati in libri genealogici o equivalenti. Nella TABELLA 1 sono indicati i costi massimi ammissibili per specie.

TABELLA 1 - VALORE MASSIMO AMMISSIBILE PER L'ACQUISTO DI RIPRODUTTORI

RAZZA	EURO
Bovino Maremmano	1296,00
Cavallo Maremmano e Tiro pesante rapido	1168,00
Pony d'Esperia	1097,00
Asini Ragusano, dell'Amiata, di Martina Franca	1137,00
Sopravvissana	315,00

Il tasso di finanziamento per l'eventuale acquisto di bestiame varia dal 40% al 55% ai sensi del punto 4.1.1.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C 28/02); il valore degli aiuti è limitato al 40% al massimo del volume di investimento e al 50% nelle zone svantaggiate. Qualora l'investimento sia effettuato da giovani agricoltori, tali percentuali possono raggiungere rispettivamente il 45% ed il 55% se l'acquisto avviene entro cinque anni dall'insediamento.

Gli aiuti per l'acquisto di riproduttori saranno concessi esclusivamente ad aziende che presentino caratteristiche di comprovata redditività, il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate, e che soddisfino i requisiti minimi in materia di ambiente igienico e benessere degli animali. Per le condizioni relative alla redditività, alle norme minime e alla professionalità del conduttore, ARSIAL farà riferimento a quanto previsto nella corrispondente misura 1.1 - Investimenti aziendali - del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006.

Non saranno concessi aiuti per spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto e della relativa accettazione da parte dell'ARSIAL.

In alternativa ARSIAL può acquistare i capi necessari al piano di recupero, che restano pertanto di sua proprietà, affidandoli tramite convenzione all'azienda beneficiaria che si impegna ad effettuare il piano di recupero.

- Un premio annuale per capo. Il premio, stabilito tenendo conto della minore produttività delle razze locali, del mancato reddito nel periodo di recupero per mancata vendita di prodotti (latte, carne) e della necessità di fornire un incentivo, è indicato nella seguente tabella, distinto per specie:

Specie	Eur/capo/anno
bovini	180
ovicapriini	60
equidi	250

L'importo massimo erogabile da corrispondere al beneficiario deve essere indicato nel piano di recupero aziendale e non può superare il massimale di 450 euro/ettaro.

Possono beneficiare degli incentivi in oggetto tutti gli imprenditori singoli e associati che gestiscono sotto la propria responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, l'allevamento degli animali da sottoporre al piano di recupero e che siano iscritti nella rete di conservazione e sicurezza.

Gli aiuti saranno accordati unicamente ad aziende che presentino caratteristiche di comprovata redditività e soddisfino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

La durata dell'impegno che l'azienda deve sottoscrivere per accedere agli aiuti è di 5 anni perché si possa instaurare un trend consolidato e accertato.

Gli aiuti previsti dal presente piano non sono cumulabili con quelli previsti dall'azione F.8 delle misure agroambientali del PSR. I capi computati ai fini del premio annuale del PSR non possono pertanto essere compresi nel piano di recupero.

d.2) Convenzioni con agricoltori, allevatori, vivaisti.

Convenzioni con agricoltori, allevatori e vivaisti qualificati potranno essere stipulate da ARSIAL per la selezione e/o la moltiplicazione di entità genetiche animali e vegetali iscritte nel Registro Volontario Regionale allo scopo di procurarsi il materiale per attività di conservazione, di reintroduzione negli ambienti di origine e per la distribuzione ad agricoltori o altri operatori che aderiscono alla Rete.

Il materiale vivente selezionato e moltiplicato sarà fornito ad ARSIAL che ne diverrà proprietario e ne potrà disporre per eventuali attività di conservazione e reintroduzione negli ambienti di origine.

Le convenzioni riguardano la selezione e/o la moltiplicazione delle sole risorse genetiche vegetali e animali elencate nelle azioni F.8 ed F.9 delle misure agrambientali del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 ed in particolare:

- Risorse genetiche animali: Bovino Maremmano, Cavallo Maremmano, Cavallo Agricolo Italiano da Tiro pesante rapido, Pony d'Esperia, Asino Ragusano, Asino dell'Amiata, Asino di Martina Franca, Sopravvissana.
- Risorse genetiche vegetali: le varietà di melo (*Malus domestica* Bork) Agre (LT), Agre (VT), Appia (RI), Capo d'Asino (LT), Coccoine (LT), Dolce (LT), Francesca (VT), Gaetana (RI), Maiolina (RI), Mela fragola (VT), Mela nana (LT), Paoluccia (RI), Paradisa (VT), Pontella (RI), Prata (RI), Rosetta/Rosone (VT), S. Agostino (LT), Tonnorella (LT); la varietà di vite (*Vitis vinifera* L.) Cannaiola di Marta (VI); la varietà di azzeruolo (*Crataegus azarolus* L.) Azzeruolo rosso (VT); le varietà di farro (*Triticum dicoccum* L.) Farro dell'alta Valle del Tronto (Rieti e piana di Leonessa) e Farro dell'alta valle del Tuorno e della valle dell'Aniene; le varietà di fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.) Fagioli di Gradoli, Ciavattone piccolo, Gialli, Solfarino, Solfarino scuro, Tondino, Verdolino; la varietà di pomodoro (*Lycopersicon esculentum* L.) Scatolone di Bolsena (VT).

L'attivazione delle convenzioni è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- richiesta da parte di agricoltori singoli o associati o di operatori aderenti alla Rete di materiale vegetale o animale per intraprendere attività di conservazione o produzione delle entità genetiche minacciate; in alternativa, presentazione di specifici progetti di reintroduzione da parte di ARSIAL o di soggetti iscritti alla Rete;



– impossibilità a reperire i materiali di moltiplicazione richiesti attraverso la rete di conservazione e sicurezza.

La scelta dei soggetti con cui concludere le convenzioni sarà effettuata in conformità dei principi fissati dal trattato CE, in particolare il principio di parità di trattamento e il principio di trasparenza, e, in quanto applicabili le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, fermo restando il principio che i soggetti con cui concludere le convenzioni devono essere iscritti alla Rete di conservazione e sicurezza di cui all'art. 4 della legge regionale n. 15/2000.

ARSIAL verserà per la fornitura del materiale vivente un corrispettivo calcolato con i seguenti criteri:

- per le risorse genetiche vegetali il corrispettivo per la fornitura del materiale di moltiplicazione è così calcolato: affitto del terreno, determinato secondo i prezzi di mercato stabiliti dalle competenti Commissioni Provinciali, più rimborso delle spese colturali previste da apposito disciplinare di produzione redatto caso per caso da ARSIAL, maggiorate del 20% per tenere conto della maggior cura e delle attenzioni richieste rispetto alla coltivazione a fini produttivi. Non saranno concessi aiuti per spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto e della relativa accettazione da parte dell'ARSIAL.
- Per le risorse genetiche animali saranno applicati i valori riportati in TABELLA I.

Risorse finanziarie

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente Piano si attinge agli stanziamenti previsti nel bilancio regionale a favore dell'ARSIAL, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 15/2000, per un importo di Euro 100.000,00 per l'anno 2006 e di Euro 100.000,00 per l'anno 2007.

